

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 25 del 31 marzo 2026

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: A.S.D. Football City -Milano

Sport: Calcio maschile a 7 - Open C

Gara: A.S.D. Football city – UP Settimo Rossa

Provvedimento impugnato: C.U. n. 24 del 18 marzo 2026

Il Giudice di prima istanza, con il C.U. in epigrafe, *“esaminati gli Atti Ufficiali e accertato che la squadra Football City ha impiegato l'atleta sig. Besozzi Alesandro Maria in posizione irregolare, in quanto squalificato per 1 gara con Comunicato Ufficiale n° 22 del 4.3.26 VISTI gli articoli 16, 18, 26, 41 e 43 del Regolamento di Giustizia RITENUTO che tale condotta integra violazione delle disposizioni del Regolamento di Giustizia”* ha deliberato *“1) di infliggere alla squadra Football City la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4; 2) di dichiarare che la squalifica inflitta all'atleta della società A.S.D. Football City – Milano sig. Besozzi Alessandro Maria non è da ritenersi scontata e avrà esecuzione a decorrere dalla prima gara utile trascorse 24 ore dalla pubblicazione del presente Comunicato; 3) di squalificare 4 gare il Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Football city Milano sig. Raimondi Giacomo Giuseppe”*

La ricorrente impugnava tale provvedimento limitatamente alla squalifica per 4 gare comminata al dirigente Raimondi, accettando gli ulteriori provvedimenti in ragione dell'evidente errore commesso.

Nel proprio ricorso la società ammette, correttamente e in modo del tutto onesto, il proprio errore, avendo fatto scontare al giocatore Besozzi la giornata di squalifica subita per raggiungimento del numero massimo di ammonizioni nella gara in programma il giorno stesso della pubblicazione della relativa delibera - ovvero il 4.3.26 - e ciò senza tener conto di quanto previsto nel Regolamento di Giustizia dagli artt. 43 comma 1 (*“Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto ricorso, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari ...*) e 41 comma 2 (*“il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l'obbligo di astenersi dalla gara solo dopo che siano trascorse 24 ore dall'affissione all'albo del relativo provvedimento con il quale il Giudice ratifica la squalifica”*).

Quello che la società chiede è una rideterminazione della squalifica comminata al proprio dirigente in ragione della sua assoluta buona fede nell'errore commesso, certo non volto a trarne alcun vantaggio.

E in effetti, dagli atti risulta che il Besozzi non ha partecipato alla gara in programma il 4.3.26, data di pubblicazione della delibera con la quale lo stesso era stato squalificato per una gara per aver raggiunto il limite di ammonizioni, con ciò ritenendo scontata la sua squalifica.

In conseguenza di tale erronea valutazione lo stesso Besozzi ha partecipato alla gara successiva, ovviamente in posizione irregolare.

La presente Commissione ritiene tuttavia che tale errore, per quanto evidente e ammesso, possa essere inquadrato nella fattispecie della colpa lieve, e ciò in ragione delle circostanze riferite dalla ricorrente, che trovano conferma negli atti ufficiali, e - anche - nella successiva condotta della società.

Per tali ragioni si ritiene di poter ridurre la squalifica comminata al dirigente nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso avanzato dalla società Football City riducendo da 4 a 2 le giornate di squalifica comminate al dirigente Giacomo Giuseppe Raimondi
2. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 aprile 2026